



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0007791 P-4.20.11.2  
del 18/07/2017



17237929

Roma,

Al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione  
Programmazione economica, bilancio  
Senato della Repubblica

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio del coordinamento legislativo

### LORO SEDI

OGGETTO: A.S.119-B – “Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”. **Relazione tecnica.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine della Ministra  
La Capo di Gabinetto  
Cons. Daniela D'Ottavio

cc

neg



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 1-4727

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il 14-7-2017  
UFFI

14 LUG. 2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
- Ufficio Legislativo

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato


Loro sedi.

OGGETTO: AS 119-B. Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. **Trasmissione Relazione Tecnica negativamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.**

Con riferimento all'atto Senato in oggetto, si trasmette la Relazione Tecnica, ex articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, pervenuta, con la nota n. 147505 del 12 luglio 2017, dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0007687 A-4.20.11.4  
del 14/07/2017



17215907

IL VICE CAPO DI GABINETTO



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO VII

15302

ST

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Parlamentare Economia e Finanze
12 LUG. 2017
1-6640

Roma,

12 LUG. 2017

Prot. n. 147505/2017

Rif. Prot. Entrata n. 144852/2017

Allegati: 1

Riferimento nota:

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

e, p.c.: all'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: AS 119-B Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Relazione tecnica.

È pervenuta, per il parere di competenza, la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, in ordine alla quale si svolgono le considerazioni di seguito esposte.

- **Articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 5-quater:**

La norma in questione attribuisce agli enti gestori delle aree protette l'amministrazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, stabilendo, altresì, che ciascun ente può avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dall'ISPRA e dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

La relazione tecnica fa presente che ciascun ente interessato espletterà le suindicate attività di gestione con le risorse già disponibili, precisando, per quanto attiene al supporto dell'ISPRA e del SNPA (di cui fanno parte, oltre alla stessa ISPRA, anche le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente), che detto supporto rientra nei compiti istituzionali di tali soggetti i quali svolgeranno le funzioni attribuite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Ciò posto, con specifico riferimento al supporto dell'ISPRA e delle altre componenti del SNPA, pur prendendo atto di quanto esposto nella relazione tecnica circa la riconducibilità dei suddetti compiti alle funzioni previste dalla citata legge n. 132/2016, si fa tuttavia presente che la situazione economico-finanziaria dell'ISPRA, come evidenziato dallo stesso Istituto con la nota n. 72619 del 16 dicembre 2016 relativa al bilancio di previsione 2017, è tale da incidere sulle possibilità da parte del medesimo di garantire persino l'operatività della gestione tipica, così come la disponibilità, la condivisione, lo scambio e l'interoperabilità di dati e informazioni ambientali del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente a cui concorrono le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Al riguardo, si ritiene che la relazione tecnica debba essere integrata con la puntuale indicazione delle risorse che saranno impiegate per tali attività, con esplicitazione degli stanziamenti esistenti nei bilanci dei soggetti interessati da destinare all'espletamento delle stesse.

In ogni caso, si è dell'avviso che nell'articolato debba essere specificato che l'ente gestore dell'area protetta provvede alle attività previste dalla disposizione in rassegna, comprensive dell'avvalimento dell'ISPRA e del SNPA, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

**- Articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 5-sexies.**

Si prevede l'affidamento ai parchi regionali della gestione delle aree marine protette ad essi contigue. Al riguardo, preso atto di quanto indicato nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica scaturenti dalla disposizione in questione, si espone, tuttavia, la necessità che nell'articolato sia specificato che l'ente gestore provvede alle attività previste nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Inoltre, nella relazione tecnica, deve essere espunto il riferimento al carattere ordinamentale della norma.

**- Articolo 2.**

Nella relazione tecnica deve essere corretto il riferimento allo "*stanziamento di 10 milioni di euro*", in quanto non si tratta di uno stanziamento di risorse ma, più precisamente, della destinazione di una quota dei proventi delle aste CO2, fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui, per le finalità previste nel comma 2.

**- Articolo 5.**

In merito alla copertura individuata, si segnala che nel fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, non sussiste una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalla misura in esame e che, pertanto, occorrerebbe utilizzare le risorse della finalizzazione "*Interventi diversi*", che sono destinate ad interventi del

medesimo Ministero. Per quanto suesposto, si esprime quindi parere contrario. Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica appare incoerente, in quanto afferma l'invarianza della disposizione e, nello stesso tempo, prevede la copertura dell'onere.

- **Articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso 14-bis.**

Prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare (MATTM), nel monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità, si avvale del supporto dell'ISPRA, con specificazione che tale Ente provvede allo svolgimento di tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ritiene necessario che la relazione tecnica sia integrata con l'indicazione di ulteriori elementi idonei a dimostrare la neutralità finanziaria della norma, specificando, in particolare, che le funzioni assegnate all'ISPRA sono già svolte a legislazione vigente. Sul punto si rinvia anche alle osservazioni formulate in merito all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 5-*quater*.

- **Articolo 14.**

Al comma 3 del capoverso 16-*bis* è previsto che il MATTM provveda, qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 Ottobre dell'esercizio finanziario precedente, alla nomina di un Commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura. Al riguardo, si esprime la necessità che la relazione tecnica sia integrata con elementi di dettaglio che diano espressa conferma della non onerosità della suddetta previsione.

Ciò posto, per quanto concerne il testo, desta perplessità il contenuto dell'intero comma 3, che prevede modalità e tempi di deliberazione e di approvazione dei documenti di bilancio previsionali che non paiono coerenti con la disciplina di carattere generale dettata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili, comune a tutte le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT, diverse dalle regioni, dagli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, per ragioni di uniformità e di coerenza con il descritto quadro normativo generale, pare inopportuno prevedere un regime differenziato per i soli enti destinatari delle norme qui esaminate.

- **Articolo 16.**

Interviene in materia di istituzione delle aree marine protette, prevedendo che l'istruttoria tecnica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre

componenti del SNPA. La relazione tecnica si limita a precisare che i compiti previsti da tale disposizione potranno essere svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto rientranti nelle attribuzioni previste dalla legge n. 132/2016.

Sul punto, si rappresenta che, trattandosi di nuove attività, non si può prevedere il loro finanziamento con le risorse disponibili a legislazione vigente, date, peraltro, le precarie condizioni finanziarie sia dell'ISPRA che del Sistema nazionale a rete di protezione dell'ambiente. Pertanto si ritiene che la disposizione non possa avere ulteriore corso nella sua attuale formulazione.

- **Articolo 18, comma 6.**

Per quanto attiene al finanziamento del programma triennale per le aree marine protette, stabilito nel limite di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si segnala la necessità che la relazione tecnica specifichi, analogamente a quanto previsto per l'articolo 2, a quale delle diverse finalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30/2013 sia riconducibile questa attività, dando assicurazione che la finalizzazione di queste risorse per norma ad un obiettivo specifico non pregiudichi il perseguimento delle altre finalità di cui al sopracitato articolo 19, comma 6.

- **Articolo 25.**

La disposizione appare mal formulata in quanto, qualora il comma 2 fosse riformulato in termini di autorizzazione di spesa, il comma 3 dovrebbe prevedere una riduzione di autorizzazione di spesa a copertura dell'onere, che non è attuabile in quanto il capitolo ha natura di fabbisogno e non di fattore legislativo. Peraltro, a margine, si rappresenta che la riformulazione in termini di autorizzazione di spesa richiederebbe l'istituzione di un nuovo capitolo avente natura di fattore legislativo dedicato al finanziamento delle spese per i soli parchi oggetto dell'articolo in questione, mentre attualmente per il finanziamento del complesso degli enti parco è dedicato un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che viene ripartito per quanto riguarda le spese di funzionamento con decreto del Ministro dell'ambiente. Si ritiene, pertanto, necessario espungere il comma 4.

- **Articolo 26.**

È necessario che la relazione tecnica sia integrata con gli elementi utili a dare dimostrazione della invarianza finanziaria della norma con indicazione, inoltre, dei capitoli di spesa sui quali graveranno gli oneri derivanti dalla sua attuazione.

- **Articolo 33.**

Dalla relazione tecnica si evince che le attività previste dalla norma saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si ritiene che gli elementi recati in relazione tecnica non diano un'esaustiva dimostrazione dell'asserita invarianza finanziaria di cui al comma 3 e, pertanto, si fa richiesta di acquisire ulteriori dettagli tra i quali, in particolare, l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali graverà la spesa.


- **Articolo 36**

Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, che il sistema PSE avrà natura volontaria (adesione al sistema PSE) e che pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, alla luce delle osservazioni formulate sul testo e sulla relazione tecnica, si restituisce quest'ultima negativamente verificata.

A margine, dopo aver evidenziato le criticità relative alla relazione tecnica, si pone all'attenzione di codesto Ufficio legislativo, l'**articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 2**, il quale, nella versione licenziata dalla Camera dei Deputati, modifica l'articolo 9 della legge n. 394/1991, prevedendo la figura del Revisore unico dei conti in luogo del Collegio dei revisori dei conti. In merito, si è dell'avviso che tale disposizione sia critica rispetto alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui agli articoli 14 e 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che con la composizione monocratica dell'organo di controllo potrebbero non essere adeguatamente assicurate. Infatti, stante la rilevanza delle funzioni pubbliche svolte e il volume di risorse gestito dagli Enti parco, pare opportuno mantenere l'attuale composizione collegiale dell'organo di revisione contabile, anche in considerazione della complessità dei compiti ad esso affidati dalla normativa di settore (cfr. articolo 20 della legge 30 giugno 2011, n. 123).

Il Ragioniere Generale dello Stato



## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 1

I capoversi da 1 a 5 intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette, senza determinare effetti finanziari in ragione del loro carattere definitorio.

In particolare, il capoverso 5 prevede al primo periodo la possibilità di istituire aree protette transfrontaliere disciplinando gli aspetti procedurali per darvi corso. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa in quanto rappresenta una facoltà di cui le aree naturali protette prossime al confine di Stato possono avvalersi, senza vincolare il relativo bilancio. Al tempo stesso, al secondo e terzo periodo si prevedono norme a carattere ordinamentale, prive di effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo capoverso 5-bis stabilisce che le aree marine protette conigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali previa istruttoria tecnica dell'ISPRA secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1. Tale attività sarà svolta dall'ISPRA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro la norma prevede espressamente che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 ter contiene norme a carattere prettamente ordinamentale, prive di effetti finanziari.

Il capoverso 5 quater attribuisce la gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione all'ente di gestione corrispondente. L'ente di gestione interessato provvederà a tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, al concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti; in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 132 del 2016, in base al quale il Sistema nazionale svolge, tra l'altro, la funzione di "supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente". Pertanto, si tratta di attività che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il capoverso 5 quinquies prevede una mera facoltà in relazione all'affidamento in gestione delle aree esterne ai siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, nonché delle zone di protezione speciale, di cui al capoverso 5 quater, agli enti gestori delle aree protette, pertanto non determina effetti vincolanti sul bilancio degli enti stessi i quali potranno procedere in tal senso compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Il capoverso 5-sexies prevede l'affidamento ai parchi regionali della gestione delle aree marine protette contigue ai parchi regionali stessi; si tratta di una norma ordinamentale volta a razionalizzare l'impiego delle risorse per la gestione delle citate aree, ricondotte in modo unitario ai parchi regionali in presenza del requisito della contiguità territoriale. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi la disposizione in esame è foriera di determinare una gestione maggiormente efficiente rispetto al passato, con la possibilità di ridurre gli oneri di gestione per un valore determinabile solo a consuntivo.

Il capoverso 9 ter contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 9 quater si attribuiscono all'ISPRA funzioni di controllo tecnico scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca in materia di aree protette; la norma prevede espressamente che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che le suddette attività sono attribuite ad ISPRA nell'ambito della Convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, che definisce e regola le attività che l'Istituto già svolge per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le risorse disponibili a bilancio. Tale convenzione quadro è già in vigore, essendo stata stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123. Pertanto, trattandosi di attività già attribuite all'ISPRA in forza della predetta convenzione, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, il comma 2 introduce espressamente una clausola di invarianza finanziaria per le attività previste nell'articolo in esame.

## Articolo 2

Il comma 1 abroga l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette; la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 sul programma triennale per le aree naturali protette con un nuovo articolo concernente il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette.

Con riferimento al capoverso "art. 4" del citato comma 2, il comma 1 presenta natura ordinamentale, individuando i componenti del sistema nazionale delle aree protette, pertanto non configura ricadute sulla finanza pubblica.

Il successivo comma 2 individua i contenuti e le finalità del Piano, in relazione ai quali nella medesima disposizione si fa riferimento alle disponibilità finanziarie disponibili; riprendendo quanto precisato nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 394/1991. Pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto peraltro conto che alla materiale predisposizione del Piano provvederà il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, proponendolo al Comitato nazionale per le aree protette, ai sensi del successivo comma 5; trattandosi di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti, questi ultimi vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si rappresenta che il cofinanziamento delle regioni verrà stabilito in base ad accordi e intese con il Ministero dell'ambiente, pertanto non si determina un vincolo a carico dei bilanci regionali e, conseguentemente, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 4, si tratta di una norma ordinamentale priva di effetti finanziari.

Il comma 5, come sopra precisato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a quelli già oggi previsti a legislazione vigente per il Ministro dell'ambiente e il Comitato nazionale per le aree protette.

Il comma 6 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il finanziamento del Piano di sistema di cui al comma 2 della disposizione in esame. La norma prevede una forma di copertura finanziaria, mediante la destinazione di una quota dei proventi delle aste CO2 destinata al Mattm ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a) e d-bis) del decreto legislativo n. 30 del 2013, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro annui, al

finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Al riguardo, si precisa che le finalità dei citati proventi corrispondono con quanto indicato al novellato articolo 4, comma 2, lettera b), della legge n. 394 del 1991. Si precisa che la scelta di destinare tale importo al Piano in argomento a carico dei citati proventi delle aste CO2 non pregiudica il perseguimento delle altre finalità individuate dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013. Si ricorda infatti che la quota Mattm del 2013 è stata pari a circa 149 milioni di euro, del 2014 è stata pari a circa 141 milioni di euro e del 2015 è stata pari a circa 185 milioni di euro.

A margine, si evidenzia che le finalità contenute nella presente disposizione sono riconducibili a quelle previste dalla direttiva 2003/87/CE vigente, che coincide sostanzialmente con l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013.

Pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 3

Il capoverso 3-ter non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto viene prevista una mera facoltà in capo ai Comuni individuati nell'emendamento in esame di prevedere un ulteriore, diverso utilizzo del gettito proveniente dal contributo di sbarco già previsto dalla legislazione vigente (art. 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23/2011) e, pertanto, si riferisce a risorse che sono già introitate dai Comuni delle isole minori.

Al capoverso 3-quater viene prevista la facoltà per i Comuni interessati di operare una maggiorazione fino a un massimo di 2 euro per le finalità indicate al comma 3-ter della medesima disposizione; fermo restando che si tratta anche in questo caso di una possibilità demandata agli enti locali e non un obbligo cogente, si tratta di una disposizione che comporta un incremento del gettito tributario a favore del Comune che provvede alla maggiorazione stessa, con oneri a carico delle compagnie di navigazione e sui passeggeri e non sulla finanza pubblica.

Infine il capoverso 3-quinquies prevede la facoltà in capo ai Comuni facenti parte di un'area marina protetta di richiedere un contributo di sbarco, estendendo così a tali enti la previsione di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che riguarda solo i Comuni con sede giuridica nelle isole minori, ovvero i Comuni nel cui territorio insistono isole minori. Si tratta di una possibilità demandata ai Comuni, volta a incrementare il gettito di tali enti qualora venga effettivamente prevista, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e,

anzi, genererà potenzialmente nuove entrate, quantificabili a consuntivo, con effetto positivo sui saldi di bilancio.

#### Articolo 4

L'art. 7 della legge 394 vigente prevede l'attribuzione di priorità a comuni e province nella concessione di finanziamenti dell'unione europea, statali e regionali, per la realizzazione di interventi localizzati in parchi nazionali e regionali.

L'emendamento proposto, nell'aggiornare l'elenco degli interventi, stabilisce che tale priorità sia a valere in quota parte sulle risorse dei piani operativi regionali (POR) e sia quindi in capo alle Regioni.

Pertanto, tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che si tratta di una mera finalizzazione, secondo criterio di priorità, di risorse che già a legislazione vigente possono essere destinate ai parchi, peraltro non quantificate preventivamente nel relativo ammontare e, quindi, prive del carattere di vincolatività. Inoltre, la disponibilità di risorse finanziarie rappresenta un limite invalicabile di spesa per l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati con i fondi POR; la norma non determina così ricadute negative sui saldi di finanza pubblica.

Tra l'altro, l'emendamento in esame prevede che la destinazione prioritaria di una quota delle risorse POR avvenga nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; si tratta pertanto di attività che non determinano automaticamente effetti vincolanti sulle risorse disponibili e non sono suscettibili di incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica.

A margine, si precisa che la destinazione a favore dei parchi dei fondi POR è coerente rispetto agli ambiti di intervento dei fondi stessi; l'emendamento pertanto non introduce una nuova finalizzazione rispetto a quelle già oggi previste.

Il comma 2 non determina effetti sulla finanza pubblica, trovando applicazione per i soggetti privati.

#### Articolo 5

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, da adottare con successivi

provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi del comma 2, la spesa ivi prevista trova copertura finanziaria sulla quota del Mef del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del medesimo Ministero.

#### Articolo 6

La norma interviene sulla disciplina di istituzione delle aree naturali protette nazionali; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 7

La disposizione disciplina la governance degli enti parco.

La norma riprende la governance della legge n. 394/1991, peraltro eliminando la Giunta esecutiva che era prevista dalla legge n. 394/1991, mentre il Collegio dei revisori è sostituito dal Revisore unico; pertanto le unità complessive di personale risultano inferiori a quelle previste a legislazione vigente.

I capoversi da 1 a 6 sono di natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica; con riferimento alla previsione del Revisore unico dei conti in luogo del Collegio, attualmente previsto ai sensi della legge n. 394/1991, si rappresenta che tale disposizione consentirà una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate per tale attività di revisione dei conti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 7 estende al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la norma presenta carattere ordinamentale ed è pertanto priva di effetti finanziari.

Il capoverso 8 prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Mattm, di concerto con il Mef; i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito

decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Peraltro, l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio MATTM.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 12-bis della legge n. 394 del 1991, ai Presidenti, ai Vice Presidenti e ai componenti dei Consiglio direttivi, nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti, spetta una indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza. A seguito della nuova formulazione della disposizione introdotta dal disegno di legge in esame, l'indennità di carica resta per il solo Presidente mentre per i Vice Presidenti e gli altri componenti del Consiglio direttivo sono corrisposti unicamente gettoni di presenza.

Pertanto, non si determinano effetti obbligatori sul bilancio che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri, anzi si prevede una riduzione della spesa per il venir meno dell'indennità di carica per i soggetti sopra indicati; in ogni caso, l'importo degli emolumenti ora previsti verrà fissato con decreto ministeriale, comunque tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Con riferimento ai direttori, già oggi i relativi contratti che vengono stipulati sono equiparati, per quanto riguarda il trattamento economico, a quelli dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente e trova copertura nell'attuale stanziamento nello stato di previsione del MATTM.

I capoversi 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, sono di natura ordinamentale pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento al rilievo sul numero dei componenti di cui al capoverso 8 bis, si conferma il numero di otto unità già previsto all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 9 ha natura ordinamentale, pertanto non determina effetti finanziari.

I capoversi 10 e 10-bis disciplinano il revisore unico; si tratta di norme ordinamentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai capoversi 11 e 11-ter concernenti la designazione del direttore, deve essere notato innanzi tutto che in tali disposizioni è prevista una procedura di selezione pubblica. In particolare, si prevede che il direttore viene nominato, secondo procedure selettive di evidenza

pubblica, da una Commissione tecnica. Al riguardo si noti che la disciplina vigente consiste anch'essa in una procedura, qualificata dal Consiglio di Stato nel parere n. 1944/2015, «selezione» pubblica, da svolgersi per titoli, in vista dell'accesso all'albo. La riforma, pur prevedendo l'abolizione dell'albo, sottopone ad analogha selezione pubblica gli interessati.

Ciò premesso, la norma in esame innova la procedura per la selezione e l'individuazione del Direttore del Parco mentre non modifica quanto già vigente in merito al tipo di contratto, alla sua durata e al trattamento economico, e al caso in cui il Direttore stesso sia dipendente pubblico (da porre obbligatoriamente in comando o fuori ruolo); è altresì richiamata l'applicazione del d.lgs. 165/2001. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori, si specifica che ai sensi del paragrafo 11-ter della disposizione in esame è previsto che il bando di selezione è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, a garanzia del buon andamento e imparzialità della p.a.; peraltro, il Presidente della Commissione tecnica che interviene sulla composizione della lista di tre candidati è nominato dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del capoverso 11, lettera c), ad ulteriore garanzia della correttezza della procedura.

Per gli oneri derivanti dall'istituzione della commissione tecnica l'ente parco provvederà con le risorse disponibili in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, al capoverso 11-bis si precisa che agli oneri derivanti dalle citate disposizioni si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nel bilancio dell'ente parco, e comunque senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I capoversi 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies sono di natura ordinamentale, pertanto sono privi di effetti finanziari.

Il capoverso 12 bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i gettoni di presenza non sono prefissati nell'importo dalla norma in esame ma la loro quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Il capoverso 14 interviene in materia di dotazione organica degli enti parco, per il quale è prevista l'approvazione del Mattm, previo parere del Dip. Funzione Pubblica e del Mef, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto nella norma in argomento.

Inoltre, con la medesima disposizione viene consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco; si tratta di una norma ordinamentale (peraltro già prevista, in generale, dalla normativa in materia) che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 14 bis prevede in capo al Mattm l'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità ivi indicate; trattandosi di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del citato Dicastero, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si conferma che l'attività di supporto dell'ISPRA nei confronti del Ministro dell'ambiente all'atto dell'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità indicate nella medesima disposizione rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ISPRA, nel quadro del rapporto di strumentalità rispetto al Mattm, pertanto saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro specificato da apposita clausola di invarianza finanziaria prevista nel testo.

Il capoverso 14 ter prevede per gli enti parco la possibilità di stipulare convenzioni per le attività ivi indicate; si tratta di una norma procedimentale e facultizzante, che pertanto non determina ricadute sul bilancio dello Stato e, peraltro, è volta espressamente a ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza. Tali risparmi non sono comunque quantificabili a priori ma solo a consuntivo e, in ogni caso, dipende dall'effettivo ricorso da parte degli enti parco di tale facoltà.

#### Articolo 8

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 9

La disposizione interviene sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sugli strumenti di attuazione delle iniziative volte a favorire la promozione economica e sociale delle comunità eventualmente residenti all'interno del parco e sulla pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento al punto 3), capoverso 1-bis, si rappresenta che in tale disposizione vengono indicate ulteriori strategie che il piano del parco, già previsto all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, può promuovere. Si tratta di una disposizione a carattere programmatico, priva di



effetti vincolanti sul bilancio pubblico. Il secondo periodo del medesimo capoverso presenta carattere procedimentale, a valere sulle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali; pertanto, i programmi e i progetti di valorizzazione saranno definite con specifiche convenzioni tra l'ente parco e gli enti territoriali nei limiti delle disponibilità rese disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il punto 8), capoverso 2-bis ha natura ordinamentale, pertanto non presenta profili finanziari.

Inoltre, il successivo capoverso 2-ter riguarda le previsioni del piano del parco, in particolare accordi, agevolazioni, promozioni tese a favorire e sviluppare attività coerenti con le finalità istitutive del parco stesso. Tali previsioni riprendono e aggiornano i contenuti del Piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/1991 vigente che, nel testo di revisione in esame, viene appunto assorbito nel piano del parco.

La previsione rende espresse attività che già sono svolte ordinariamente dagli enti parco in merito alla promozione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della vigente legge n. 394/1991 e che, in ogni caso, verranno puntualmente poste in essere compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili con riferimento ai bilanci degli enti parco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, il capoverso 2-quater prevede apposita clausola di invarianza finanziaria per le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter sopra citati.

Con riferimento alla lettera c), punto 2), capoverso 5, si precisa che i corsi di formazione per guida del parco sono già svolti da molti enti parco, per i quali questi ultimi non usano risorse ma ne acquisiscono dai soggetti interessati in quanto si tratta di corsi a pagamento; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 10

La norma interviene sulla disciplina del nulla osta dell'ente parco a cui è sottoposto il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con specifico riferimento al comma 2, capoverso art. 13-bis, si precisa che la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, appostandone in capo ai Comuni il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti,

in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento, al contempo razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i Comuni già svolgono.

Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 11

La disposizione interviene sulla disciplina degli acquisti, delle espropriazioni e degli acquisti effettuati dall'ente parco. La norma non comporta aggravii per la finanza pubblica in quanto l'ente parco provvede ad istituire un apposito capitolo nel proprio bilancio all'uopo destinato al pagamento degli indennizzi.

Inoltre, viene limitata la corresponsione di indennizzi per danni causati da fauna presente "nel" parco e non di quella "del" parco, che presupponeva invece una sfera più ampia di soggetti titolari a richiederne gli indennizzi in quanto riguardava anche danni prodotti dalla fauna autoctona della stessa area protetta.

#### Articolo 12

I capoversi da 1-bis a 1-novies, concernenti le royalties per attività produttive nelle aree protette, prevedono il riconoscimento di contributi a favore degli enti di gestione delle aree protette da parte dei soggetti titolari di impianti e attività produttive che hanno impatto ambientale sul territorio tutelato quale partecipazione alle spese per il recupero ambientale e naturalistico. Trattandosi di nuove entrate, aventi natura ulteriore ed aggiuntiva rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente, con conseguente carattere di novità, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che le misure di compensazione sono cosa diversa dalle royalties perché afferiscono a logiche diverse. Le compensazioni sono solitamente inserite nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e nelle valutazioni di incidenza e servono a garantire una serie di interventi che hanno la finalità di compensare le comunità insediate nei territori impattati da opere di un certo rilievo; di contro, la logica delle royalties è quella, invece, di canoni che hanno non una finalità compensativa, ma che servono ad assicurare una entrata di scopo, assicurando così interventi di ripristino degli habitat impattati dalla presenza di impianti esistenti (per questo motivo

vengono riconosciute a favore dell'ente parco e non dei comuni, a diretto vantaggio del capitale naturale che viene così salvaguardato mediante l'ente parco).

Pertanto si conferma che si tratta di contributi ulteriori rispetto ai canoni di concessione già previsti dalla legislazione vigente, i quali fungono unicamente quale parametro di riferimento per il calcolo dei contributi ora previsti nei citati commi del disegno di legge; in ragione del loro carattere aggiuntivo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma solamente effetti sugli operatori economici del settore.

Per quanto riguarda l'effetto delle royalties sul reddito dei soggetti tenuti al versamento dal punto di vista del gettito, si rappresenta che l'effetto netto sarà positivo per la finanza pubblica, in quanto la quota di risorse introitata dallo Stato sarà inevitabilmente superiore al gettito che sarebbe derivato dall'aliquota fiscale applicata sulle medesime risorse qualora ricomprese nel reddito d'esercizio.

Del pari, si evidenzia che le risorse in argomento non determinano l'emergere di nuove spese ma, come sopra precisato, contribuiscono di alleviare il bilancio pubblico degli oneri correlati ai necessari interventi per l'ambiente.

Con riferimento al capoverso 1-novies, concernente le royalties a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nell'area protetta e nelle aree contigue, si rappresenta che dalla disposizione non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del capoverso 1-decies, per gli anni successivi il meccanismo di finanziamento rimanda alla legge delega per il pagamento dei servizi ecosistemici (vedasi art. 36 del disegno di legge in esame).

Le risorse risultanti dai proventi in argomento rientrano nell'ordinaria gestione delle risorse pubbliche mediante il meccanismo della riassegnazione a bilancio, pertanto non si determinano effetti negativi sui saldi.

Il capoverso 1-undecies esclude l'applicazione delle royalties introdotte dall'articolo in esame per gli impianti di produzione energetica di proprietà dei soggetti indicati nella medesima disposizione; trattandosi di nuove, future entrate, non previste a legislazione vigente, l'esonero in argomento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al capoverso 1-duodecies si prevede la possibilità del pagamento di un corrispettivo per i servizi offerti al visitatore; pertanto, fermo restando che si tratta di una mera facoltà in capo agli enti gestori dell'area protetta, la norma non ha conseguenze negative sulla finanza pubblica e potrebbe

piuttosto determinare un incremento dei finanziamenti a favore dei citati enti per l'esercizio delle funzioni istituzionalmente loro devolute.

Ai sensi del capoverso 1-terdecies, i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica costituiscono entrate per gli enti parco, pertanto non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri finanziari ma si prevedono nuovi introiti per gli enti parco, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 11.1 introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo dovrà essere versata in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.

Il capoverso 1-quaterdecies contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prevedendo che i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possano essere dati in concessione gratuita all'area protetta su specifica richiesta di quest'ultima, nel qual caso possono essere di più volte concessi a terzi dietro pagamento di un canone; pertanto, trattandosi di una norma ordinamentale peraltro meramente facultizzante, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in caso di concessione da parte dell'area protetta di detti beni demaniali, il conseguente obbligo di prevedere un canone consentirà di incrementare le risorse disponibili dell'ente parco interessato.

Con riferimento al capoverso 1-quinquiesdecies, la previsione di cui al primo periodo prevede una facoltà in capo all'ente gestore dell'area protetta di concedere il proprio marchio di qualità, eventualmente anche a titolo oneroso; pertanto la norma, oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbe determinare nuovi introiti a favore dell'ente interessato. Con riferimento al secondo capoverso, si precisa che la predisposizione dei regolamenti ivi indicati sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nelle competenze istituzionali degli enti parco, mentre l'attività di controllo, essendo collegata alla facoltà di concedere il marchio di qualità, non vincola direttamente il bilancio ma dipenderà dalla scelta degli enti parco di procedere in tal senso, valutando preventivamente gli eventuali oneri anche in funzione dei proventi che ne potrebbero derivare.

Ai sensi del capoverso 1-sexiesdecies, si prevede la possibilità per l'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con i soggetti e per le finalità indicati nella medesima norma; trattandosi di una mera facoltà in capo al citato ente, la disposizione non vincola l'utilizzo delle risorse previste nel proprio bilancio e, pertanto, tale attività

potrà essere posta in essere compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 1-septiesdecies prevede l'inclusione degli enti di gestione delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari del "5 per mille", a partire dal 2018; si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Si conferma che l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF degli enti gestori non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziato.

Il capoverso 1-duodevices, oltre a individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septiesdecies, precisa che il 70 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-novies è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da ripartire con decreto del Ministro dell'Ambiente, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Poiché la disposizione prevede *sic et simpliciter* una finalizzazione delle maggiori entrate già previste ai sensi delle citate disposizioni a favore degli enti gestori delle aree protette, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la norma prevede pertanto una finalizzazione delle risorse provenienti dai proventi di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, che rimangono agli enti parco (nella misura del 30 per cento del totale), conferendo priorità al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco. Viene pertanto indicata una destinazione prioritaria per le risorse già previste dagli altri commi del citato articolo 8, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il finanziamento delle politiche e dei piani ivi indicati, infatti, avverrà nei limiti delle effettive risorse che si renderanno disponibili a seguito della riscossione dei proventi da parte degli enti parco.

Viene infine precisato che tale disposizione si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione; si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non presenta ricadute sulla finanza pubblica.

Il capoverso 1-undecies e il comma 2 dell'articolo in esame presentano natura ordinamentale, senza effetti sulla finanza pubblica.

#### Articolo 13

La norma disciplina gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue. In particolare, si prevede che una quota del 30% del ricavato dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di gestione della fauna selvatica sia versato in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA. Trattandosi di norma ordinamentale non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 14

Si conferma che le disposizioni di cui al capoverso "art. 16-bis", commi 1 e 2, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché rimane invariato l'importo versato annualmente al Mef, come precisato nel successivo comma 4; si creano piuttosto per gli enti parco margini di flessibilità maggiori per l'impiego delle medesime risorse per i settori di spesa sottoposti ai vincoli per i quali gli enti parco beneficiano dell'esonero. Il comma 2 del medesimo capoverso, inoltre, prevede una mera finalizzazione delle risorse già previste a legislazione vigente, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 del capoverso "art. 16-bis" presenta natura procedurale, pertanto è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 5 del medesimo capoverso, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 15

La disposizione presenta carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti sul bilancio pubblico. Con specifico riferimento all'adozione del regolamento da parte dei Ministeri ivi individuati, si precisa che si tratta di attività che ricentrano nelle attribuzioni istituzionali dei medesimi Dicasteri, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 16

La disposizione interviene sull'istituzione delle aree marine protette. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'istruttoria tecnica sarà svolta dagli uffici della Direzione generale della protezione e della natura e del mare con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la disposizione in esame, nel disciplinare l'attività istruttoria dell'ISPRA, ove necessario con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, richiama la legge di riforma delle agenzie (legge n. 132 del 2016), che disciplina compiti e attività del citato Sistema nazionale, oltre che dell'ISPRA. Ciò premesso, si conferma che i compiti previsti ai sensi della disposizione in esame potranno essere svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti coinvolti, ai sensi della citata legge n. 132 del 2016.

Per quanto riguarda il capoverso "art. 18", comma 4, si tratta di una disposizione meramente facultizzante che pertanto, non vincolando il bilancio, non comporta effetti sugli equilibri di finanza pubblica.

L'assenza di oneri finanziari dell'articolo in esame trova fondamento, tra l'altro, al comma 8, che prevede apposita clausola di invarianza finanziaria.

### Articolo 17

L'articolo riguarda, in generale, la gestione delle aree marine protette. Al comma 11 del capoverso "art. 19" si prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al comma 1, le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le aree marine protette sono sottoposte al controllo da parte del Ministero in merito alla gestione svolta e all'utilizzo delle risorse trasferite; sulla base della programmazione delle attività, proposta annualmente, le risorse per ogni area marina protetta vengono assegnate tenendo conto di criteri obiettivi di riparto.

Le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al comma 2 del capoverso "art. 19", si precisa che la previsione di cui al secondo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; peraltro, la riconduzione della gestione dell'area marina protetta all'area protetta terrestre qualora situato in acque confinanti consente di addivenire ad una gestione unitaria e di razionalizzare così l'impiego delle relative risorse.

### Articolo 18

La disposizione disciplina l'introduzione del programma triennale delle aree marine protette.

Preliminarmente, si precisa che, mentre il Piano nazionale triennale per le aree protette individua il sistema nazionale anche delle aree marine, il Programma triennale per le aree protette marine ha finalità conseguenti, relative all'indicazione degli indirizzi generali, delle linee programmatiche, ecc., del sistema delle aree marine individuato dal disegno di legge in argomento.

In particolare, il comma 6 del capoverso "art. 19-bis" prevede che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione al mare sono riscossi e gestiti dagli enti gestori.

Il decreto istitutivo delle aree marine protette ne individua la perimetrazione e le attività non consentite, prevedendo espliciti divieti. In detto decreto, inoltre, è usualmente contenuta una disposizione concernente le sanzioni, in cui si prevede che per la violazione delle disposizioni dello stesso decreto e del regolamento di disciplina si applica la normativa vigente. Le prescrizioni di disciplina delle attività consentite sono contenute nel regolamento nel quale sono stabilite le zone sottoposte a differente regime di tutela e, appunto, le attività consentite in ognuna di esse, anche in deroga ai divieti previsti dal decreto istitutivo.

La citata previsione del comma 6, concernenti i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei menzionati precetti posti dal decreto istitutivo e dal regolamento, si limita ad esplicitare, in forma più analitica, quanto già previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. h), della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale costituiscono entrate dell'ente parco anche "i proventi delle



sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari". Risulta infatti del tutto evidente che le disposizioni di divieto reperibili nei decreti istitutivi delle aree marine protette, in quanto contenute in atti di rango sub legislativo, sono norme regolamentari. Pertanto, la formulazione del vigente art. 16, comma 1, lett. h), sopra citato, già ad oggi comprende sia il riferimento alle norme contenute nell'atto qualificato come "regolamento", che quello alle norme contenute nel "decreto istitutivo".

Quanto appena osservato, del resto, è inequivocabilmente confermato dalla prassi fin qui costantemente seguita. Già ad oggi e sin dal momento della loro istituzione, infatti, in tutte le aree marine protette i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle previsioni contenute nei decreti istitutivi e nei regolamenti sono senz'altro imputati dal soggetto gestore dell'area protetta. La previsione dunque non comporta nessuna minore entrata per il bilancio statale.

Con riferimento al capoverso "art. 19-bis", comma 9, si conferma che gli oneri connessi al finanziamento delle Consorzio sono fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 11 concerne la dotazione di personale delle riserve marine e delle aree marine protette prevedendo che i relativi oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, tali oneri saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Il comma 12 del capoverso "art. 19-bis" presenta carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo in esame hanno natura ordinamentale e non presentano quindi profili finanziari.

Il comma 6 prevede che nell'ambito dei progetti finanziati con i proventi delle aste CO2, una parte della quota destinata al Mattm sia destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette, per un importo quantificato nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Si tratta di una finalizzazione delle risorse che si renderanno disponibili all'esito delle aste, entro l'importo sopra indicato, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 19

La norma in argomento limita le attività di vigilanza alle attività "fondamentali" di gestione, mentre a legislazione vigente le stesse vengono svolte anche su atti di minore rilevanza e di gestione ordinaria. Pertanto tali attività potranno essere realizzate dal Ministero dell'ambiente con le risorse disponibili a legislazione vigente, che potranno essere altresì razionalizzate nell'impiego essendo focalizzate su talune, principali attività.

Inoltre, si conferma che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate come già stabilito dalla legislazione vigente; si tratta di una norma prettamente ordinamentale, che non innova la legislazione esistente, priva di effetti finanziari.

#### Articolo 20

La norma prevede i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 21

La disposizione interviene sull'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. In particolare, viene ad essere razionalizzata la composizione dell'organo deputato ai compiti di revisione dei conti, portandolo da collegiale a monocratico, senza inficiarne l'azione di controllo. Avendo la norma carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 22

La norma disciplina, in generale, i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 23

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni. La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al capoverso 12, si precisa la modalità di aggiornamento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, mediante apposito decreto interministeriale; poiché si tratta di

attività che rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri interessati (Min. Giustizia, Mattm e Mef) non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 24

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato nazionale per le aree protette senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, emolumenti né rimborsi spese per i componenti. Inoltre, le eventuali spese di funzionamento del Comitato attingono alle sole esigenze correnti di quest'ultimo. In particolare, le spese in argomento trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 "spese per acquisto di beni e servizi" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che presenta una dotazione finanziaria pari a € 522.610 per il 2017, € 521.414 per il 2018 e € 522.410 per il 2019. Le attività previste in forza della disposizione in esame saranno finanziate previa riprogrammazione delle spese effettuate con le risorse dello stesso capitolo, al fine di individuare i risparmi necessari per finanziare le nuove attività.

Con riferimento a quanto previsto nei commi 4 e 5 del capoverso "art. 33", si tratta di disposizioni di natura ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica.

#### Articolo 25

La norma prevede l'istituzione dei parchi di Matese e Portofino.

Gli oneri per le attività relative al primo avviamento sono state stimate in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale e trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio finanziario 2017. In particolare, nella ripartizione dei fondi previsti da tale legge, attuata con decreto interministeriale MATTM/MEF, è prevista la voce "Azioni di rilevanza nazionale" nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (capitolo 1551 del bilancio Mattm).

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino sono state prese in considerazione le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, considerata l'estensione, per una spesa prevista 1 milione di euro.

Per il Parco nazionale del Matese, considerata, invece, l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che

presenta una superficie 31.000 ettari; trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2.000.000,00.

Pertanto, il totale da finanziare annualmente ammonta a regime a euro 3.000.000,00 a partire dal 2018, di cui 1.000.000,00 euro per il parco di Portofino e 2.000.000,00 euro per il parco del Matese; per la copertura di tali oneri si provvede con le risorse disponibili sul pertinente capitolo ove trovano imputazione le spese di natura obbligatoria per gli Enti Parco (capitolo 1551 del bilancio Mattm), previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco per le esigenze di funzionamento.

In ogni caso, si conferma che le spese previste dalla norma in argomento saranno coperte con le risorse tratte dal pertinente capitolo di bilancio del Mattm mediante rimodulazione delle risorse già assegnate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (al riguardo, si rimanda a quanto precisato in sede di relazione tecnica del disegno di legge in prima lettura al Senato).

#### Articolo 26

Si tratta di una norma programmatica volta a promuovere la Convenzione ivi indicata, pertanto non vincola il bilancio e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, le relative attività rientrano nei compiti istituzionali del Mattm e potranno essere conseguentemente svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come precisato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

#### Articolo 27

Si tratta di un richiamo ad una intesa già sottoscritta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, il MATTM ed il MEF, in base all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in ordine alla copertura totale degli oneri per la gestione del Parco, a carico delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa in vigore ivi richiamata, pertanto non innova la legislazione esistente e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 28

Per quanto riguarda la lettera b), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area marina di reperimento (le aree

marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm. Peraltro, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento della Penisola salentina non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo d'Otranto in luogo di quella della Penisola salentina, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo d'Otranto risulta inferiore a quella della Penisola salentina. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina protetta della Penisola salentina.

Con riferimento alla lettera c), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Peraltro, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento di Capo Spartivento – Capo Teulada non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo Spartivento in luogo di quella di Capo Spartivento - Capo Teulada, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo Spartivento risulta inferiore a quella di Capo Spartivento – Capo Teulada. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina di Capo Spartivento – Capo Teulada.

### Articolo 29

Le modifiche di cui ai commi 1 e 6 sono necessarie per rettificare un rinvio a norme non più vigenti. Ai sensi del comma 2 della norma, il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 deve essere abrogato perché richiama disposizioni dell'articolo 14 abrogate dal testo unificato. Le norme di cui ai commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale, senza effetti finanziari.

La modifica di cui al comma 5 della disposizione in esame appare necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 19, di cui all'articolo 13 del disegno di legge.

Come sopra precisato, analogamente al comma 1, il comma 6 opera un mero aggiornamento dei riferimenti normativi previsti all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991.

In generale, le modifiche introdotte con il presente articolo sono di mero coordinamento tecnico, perciò non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 30

La norma si limita a indicare le regioni della sede legale e della sede amministrativa del parco nazionale Gran Paradiso, in luogo del testo vigente (articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che identifica le città ove tali sedi vengono ubicate, comunque nell'ambito delle medesime regioni. Pertanto, trattandosi di una modifica che non incide sull'attuale collocazione geografica delle due sedi in argomento, in quanto il parco nazionale Gran Paradiso ha già una sede legale distinta dalla sede amministrativa (rispettivamente in Piemonte e in Valle D'Aosta), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qualora si dovesse provvedere allo spostamento della sede, i relativi costi saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si precisa che si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 31

La disposizione interviene in materia di autorizzazione paesaggistica, attribuendo la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 agli enti parco.

In particolare, alla lettera a) si introduce un obbligo procedimentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b) si pone a capo degli enti parco una funzione autorizzatoria, che sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 32

La norma specifica i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, precisando che con apposito decreto verranno apportate modificazioni per le finalità ivi indicate. Le spese di funzionamento del suddetto Comitato sono già a carico della competente Direzione Generale Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente, e trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi*. Al comma 2 viene inserita esplicitamente la clausola di invarianza finanziaria, pertanto tutte le attività di cui al presente articolo verranno svolte con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 33

L'attività ivi prevista rientra nelle competenze istituzionali del Mattm, pertanto verrà svolta con le risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, al riguardo, che il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale sono state istituite presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e operano in stretta sinergia con la competente Direzione generale del medesimo Dicastero, a conferma che l'attività promozionale di cui al comma 1 e l'organizzazione della Conferenza nazionale "La natura dell'Italia" potranno essere svolte in ottemperanza alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 della disposizione in esame.

#### Articolo 34

La norma presenta carattere ordinamentale, priva di effetti finanziari. Le attività poste in capo al Mattm rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Dicastero, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 35

L'art. 1, comma 2, lettera f) prevede l'adozione di misure idonee affinché sia assicurata la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. Le risorse per il personale e le spese obbligatorie restano pertanto a carico delle Regioni e degli altri Enti locali co-finanziatori, non essendo previsto dalla norma il finanziamento con risorse statali, nemmeno pro quota.

La delega in argomento verrà attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato al comma 5. Peraltro, ai sensi del comma 3, lo schema di decreto legislativo dovrà essere corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo; che peraltro sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari; tale procedura è volta a rafforzare la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica del decreto legislativo che sarà adottato in forza della delega in argomento.

### Articolo 36

L'articolo prevede disposizioni di carattere ordinamentale, introducendo mere modifiche destinate ad orientare l'esercizio della delega non esercitata dal Governo di cui all'art. 70 della legge n. 221 del 2015, ad estendere il termine per l'attuazione della delega (dai 6 mesi previsti in quella sede a 15 mesi), nonché a consentire, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al citato articolo, l'emaneazione di uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi; pertanto l'intero dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che il meccanismo è basato su accordi di tipo volontario, tali da non vincolare il bilancio pubblico qualora la pubblica amministrazione sia parte dell'accordo di remunerazione di uno specifico servizio ecosistemico. Al riguardo, si evidenzia che al comma 1 è stato esplicitato il carattere "volontario" del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, diversamente da quanto previsto al comma 1 del citato articolo 70 della legge n. 221 del 2015.



Ciò rafforza il sistema che, sulla base di accordi volontari, definisce un sistema di entrate per i predetti soggetti beneficiari con riduzione delle spese a carico dei bilanci dei richiamati beneficiari e senza aggravii per il bilancio dello Stato, prevedendo altresì una specifica finalizzazione delle relative risorse all'adeguata manutenzione del capitale naturale.

Con riferimento alla lettera b) del comma 2, si evidenzia che il sistema di PSE deve essere attivato in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune; in tal caso la volontarietà si pone "a monte", all'atto in cui il soggetto intende richiedere all'autorità pubblica la concessione di un bene naturalistico, ragion per cui non emergono effetti negativi per la finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione ripropone i contenuti dell'articolo 70, comma 2, lettera b), della legge n. 221 del 2015, fatto salvo l'inciso riferito alle fattispecie di cui ai commi dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 che sono state introdotte dal disegno di legge in esame e, pertanto, costituiscono un mero rimando alla previsione contenuta nel citato articolo 16 (in forza della quale, oltre all'iva tantum, le royalties ivi previste devono essere quantificate "a regime" mediante il meccanismo dei PSE), senza determinare ricadute negative sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda la lettera n) del comma 2, si tratta di una disposizione volta a precisare la possibilità per gli istituti di credito, nonché per le fondazioni bancarie, di partecipare alla realizzazione di sistemi di PSE, al fine di consentire la partecipazione di soggetti finanziatori che possano svolgere anche il ruolo di intermediari, come peraltro previsto in altri Paesi che adottano analoghi sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici. Pertanto, la norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si soggiunge, altresì, che la previsione di cui al comma 2, let. h), prevede un vincolo di destinazione delle risorse provenienti dal sistema di PSE, destinandole anche per l'adeguata manutenzione del capitale naturale che, pertanto, verranno realizzate nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese effettivamente disponibili dai sistemi di PSE.

#### Articolo 37

La norma prevede una disciplina transitoria, volta ad allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali; si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 LUG. 2017